

TI_GERICHTE 15.2022.41 vom 20. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.41

FR: TI_GERICHTE 15.2022.41 du 20 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.41 del 20 settembre 2022

Regeste

Minimo di esistenza. Spese riferite a un'automobile usata per il "trasporto della madre anziana" dell'escussa. Premio di cassa malati. Spese incluse nel minimo base. Costi relativi a un cane. Divieto della reformatio in peius

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità d'esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a ; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3 a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

E. 3

Con il ricorso, RI 1 chiede per prima cosa che l'UE "riprend [a] i calcoli al fine di tenere in considerazione [...] affitto, abbonamento bus, auto (necessaria per la mia mamma)" ; riconosce però subito dopo che tali spese figurano già nel provvedimento impugnato. Priva d'oggetto, la censura è irricevibile.

E. 4

RI 1 lamenta poi che nel provvedimento impugnato l'UE ha ommesso di considerare le poste "posteggio in zona blu, as-sicurazione e targhe auto [recte : taxa di circolazione] " e sostiene che il suo minimo vitale debba comprendere anche la "benzina" .

E. 4.1

Secondo la prassi di questa Camera nelle spese di trasferta con un veicolo privato computabili nel minimo esistenziale vanno considerate non solo il carburante e l'usura del veicolo, ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione),

tranne l'ammortamento, la svalutazione e, se non sono comprovate, le spese di posteggio (sentenza della CEF 15.2020.3 del 10 marzo 2020, consid. 5.3; cfr. anche Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale). Condizione sine qua non del computo di tali spese è però che l'uso del veicolo sia da ritenere indispensabile al debitore giusta l'art. 92 LEF.

E. 4.1.1

A tal proposito, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell'art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4) o quando l'escusso lo utilizzi per motivi d'ordine familiare come l'esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si può esigere dall'escusso l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi (datore di lavoro, assicurazione, ecc.) (Tabella, punto II/4/d; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1).

E. 4.1.2

Ora, nella fattispecie l'uso dell'automobile non risulta indispensabile a RI 1 dal profilo dell'art. 93 LEF, nella misura in cui non consegue (più) redditi da attività lavorativa e non ha allegato né dimostrato motivi di ordine medico per cui ne avrebbe bisogno personalmente. Che l'auto serva al "trasporto della madre anziana [...] con problemi di deambulazione" non può d'altronde essere considerato un motivo d'ordine familiare, perché secondo l'art. 328 cpv. 1 CC il diritto all'assistenza tra i parenti è subordinato al fatto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate", sicché esso può essere preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza solo se i redditi dell'escusso eccedono notevolmente il suo minimo d'esistenza "accresciuto", ovvero il fabbisogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (sentenza della CEF 15.2005.20 del 9 giugno 2005 consid. 4.2 massimato in RtiD 2006 I 761 n. 80c; per un'esclusione totale: vonder Mühl, op. cit., n. 29 a ad art. 93). Orbene, nel caso specifico i redditi di RI 1 non superano il 120% del suo minimo esistenziale, tenuto conto del premio LAMal (sotto consid. 6), pur facendo astrazione delle imposte. D'altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009, RtiD 2010 I 799 n. 56c, consid. 4.1; vonder Mühl, op. cit., n. 29 a ad art. 93). Del resto, non è dimostrato che la madre dell'escussa non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei trasporti fino ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza al Prossimo SAP, Croce Rossa Svizzera) e a mezzi finanziari propri, dell'assicurazione malattia obbligatoria (art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal [RS 832.10]; DTF 130 V 429 consid. 3.2) o complementare oppure pubblici (come il rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura dell'art. 14 cpv. 1 lett. e della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC, RS 831.30]).

E. 4.2

Poiché l'uso del veicolo della ricorrente non le è indispensabile ai sensi dell'art. 92 LEF, non lo sono neppure i costi connessi con esso, sicché le censure volte a un loro aumento vanno respinte.

E. 4.3

Andrebbe invero stralciata l'intera posta per la "trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato" riconosciuta dall'Ufficio, dal momento che la ricorrente non ha dimostrato che l'automobile le sia indispensabile giusta l'art. 92 LEF. La Camera non può però riformare un provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente (art. 22 LPR). Il divieto della reformatio in peius si applica tuttavia solo all'esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 15.2021.91 del 13 dicembre 2021, consid. 4.2.1). L'impatto globale della posta in questione andrà pertanto valutato dopo aver esaminato tutte le censure della ricorrente (sotto, consid. 8).

E. 5

RI 1 chiede che nel suo minimo d'esistenza vengano inclusi anche "telefono abbonamento, canone tv, elettricità, RC" e si riferisce pure a "tessera per il bucato, occasionalmente lavanderia e sarta, cura del corpo ogni 3-4 mesi ..." Così argomentando, la ricorrente perde di vista, tuttavia, che nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.- mensili riconosciute – un importo forfetario destinato a coprire le spese per i suoi bisogni vitali – sono comprese in particolare le spese per telefono non professionali, allacciamento televisivo e assicurazioni private (Vonder Mühl, op. cit., n. 24 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2019. 29 del 14 agosto 2019, consid. 5.1), ma pure le spese di elettricità per la cucina e la luce (sentenza della CEF 15.2022.15 del 16 marzo 2022, consid. 4.2), le spese d'abbigliamento e biancheria (compresi per il bucato e i lavori di sartoria) e per l'igiene (cura del corpo) (Tabella, punto I). Anche su questo punto il ricorso è infondato.

E. 6

Secondo il punto II/8 della Tabella, all'escusso va riconosciuto un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l'escusso o i suoi familiari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 325 consid. 3; sentenza della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, cifra II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra consid. 2). Anche l'ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell'assicurato (cfr. art. 64 LAMal), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l'ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica, ciò che gli spetta dimostrare (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).

E. 6.1

Nel ricorso RI 1 allude alle "partecipazioni concernenti la cassa malati". Ancorché con grande ritardo (v. sopra ad A, E-G), difficilmente scusabile stante la sua funzione ufficiale (e professionale), il curatore ha prodotto in questa sede la polizza di cassa malati per il 2022, la prova dell'avvenuto pagamento del premio di gennaio 2022 (di fr. 475.55) e la decisione sulla RIPAM accordatale per il 2022, pari a complessivi fr. 672.10 (sopra ad E e

G). Visto che notoriamente il sussidio viene versato mese per mese direttamente alla cassa malati, la quale deve porlo in deduzione dal premio d'ogni mese, il premio mensile della ricorrente ammonta a fr. 419.55 (fr. 475.55 ./ [672.10 ÷ 12]). Poiché non vi sono motivi di ritenere che il curatore non pagherà i premi anche per i mesi dopo gennaio del 2022 ove siano presi in conto nel minimo esistenziale della sua assistita, il reclamo va accolto su questo punto.

E. 6.2

Quanto alla partecipazione ai costi, né la ricorrente né il suo curatore li hanno quantificati o ne hanno giustificato l'esistenza, sicché la richiesta si avvera irricevibile.

E. 7

Da ultimo, RI 1 afferma di essere la padrona di “una cagnolina la quale deve mangiare, sottoporsi a vaccini, visite veterinarie, cura, tassa annuale” e di cui non può “assolutamente separar [si]”, sicché si domanda come possa vivere con la sua cucciola con le poche centinaia di franchi a sua disposizione dopo il pagamento delle spese da lei ritenute indispensabili. Orbene, le spese legate a un animale di compagnia possono essere computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3). La ricorrente non avendo portato tale prova, non può essere computato alcunché a questo titolo nel minimo esistenziale.

E. 8

In definitiva, la decisione di pignoramento impugnata va riformata aggiungendo il premio LAMal di fr. 419.55 (dedotto il sussidio), ma togliendo la posta di fr. 246.90 per le trasferte con il veicolo privato (sopra consid. 4.3). Minimo d'esistenza Minimo base fr. 1'200.00 Affitto fr. 1'000.00 Premi LAMal fr. 419.55 Dedotto il sussidio di fr. 672.10 annuo [consid. 6.1] Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato fr. 0.00 [consid. 4.3] Altri fr. 49.00 abbonamento Arcobaleno 1 zona Totale fr. 2'668.55

E. 9

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato da fr. 2'495.90 a fr. 2'668.55 e il pignoramento della sua rendita presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino è limitato alla somma eccedente fr. 278.55.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.